

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 110 del 27/02/2025

Struttura proponente: AREA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO		Proposta n. 541 del 27/02/2025	
CODICE CRAM: DG.009	Ob. Funz.: B01.GEN	CIG:	CUP:
<p>Oggetto: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sul podere n. 812 sito in Comune di Roma, assegnato al sig. Aniceto Appodia ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Roma. La presente Determinazione integra e sostituisce la Determinazione ARSIAL n. 124 del 1° agosto 2007.</p>			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

NO

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore	
<i>Data 27/02/2025</i>	<i>Firma Bonci Eurosia</i>
Responsabile P.O.	
<i>Data 27/02/2025</i>	<i>Firma Daniela Moscatelli</i>
Responsabile del procedimento	
<i>Data 27/02/2025</i>	<i>Firma Daniela Moscatelli</i>
Dirigente di AREA	
<i>Data 27/02/2025</i>	<i>Firma Robusto Vincenzo Rosario</i>

OGGETTO: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agencia sul podere n. 812 sito in Comune di Roma, assegnato al sig. Aniceto Appodia ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agencia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Roma. La presente Determinazione integra e sostituisce la Determinazione ARSIAL n. 124 del 1° agosto 2007

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agencia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agencia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agencia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 22 luglio 2024, n. 77, con la quale è stato disposto di conferire l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio, presso la sede centrale di ARSIAL, all'arch. Vincenzo Rosario Robusto, a far data 01 agosto 2024, per anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
- PRESO ATTO che con la succitata Determinazione del Direttore Generale n. 77/2024, è stato, altresì, disposto di confermare le deleghe gestionali già attribuite ai Dirigenti ARSIAL con Determinazioni del Direttore Generale n. 643/RE/2023 e n. 42/2024, per adottare atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 17 "Funzioni dei dirigenti", comma 1, lett b), del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii., e confermate alcune disposizioni impartite con determinazione del Direttore Generale n. 480/2016;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22 – Legge di stabilità regionale 2025;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della già menzionata Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 ARSIAL, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 115 del 11 ottobre 2024;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 27 giugno 2024, n. 76, con la quale è stato adottato il Regolamento di Contabilità ed Economale di ARSIAL;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arsial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

VISTO il parere legale prot. 416 del 16 febbraio 2023, redatto a cura dell'Area Affari Legali e Gestione Contenzioso come riscontro alla nota dell'Area Patrimonio, prot. 271 del 01 febbraio 2023 afferente le materie giuridiche relative alle cancellazioni del vincolo di riservato dominio;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Mario Pulcini, notaio in Roma, del 13 ottobre 1955, rep. n. 22226, registrato a Roma il 28 ottobre 1955, al n. 5764, Vol. 107/4 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma, in data 8 novembre 1955, al n. 43359 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Aniceto Appodia, nato a *omissis*, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come podere n. 812, sito in Comune di Roma, località Capocotta, della superficie di ha 12.08.90, distinto in catasto al foglio 1187 con i mappali nn. 3 parte - 4 parte, confinante a nord est con strada interpoderale, sud est podere 813, sud ovest podere 811 e 809, nord ovest podere 810, successivamente introdotto in Catasto dello stesso Comune al foglio 1187 con le particelle 31 - 46 per la superficie di ha 12.08.90. Il godimento del fondo competeva all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1955;

ATTESO che con Sentenza del Tribunale di Roma, in data 30 ottobre 1971, registrata a Roma il 24 febbraio 1972 al n. 2557 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma in data 26 luglio 1972, al n. 49353 del Registro Formalità, a seguito del decesso del sig. Aniceto Appodia, è stato disposto il subentro del sig. Umberto Appodia, nato a *omissis*, nel rapporto di assegnazione e vendita con patto

di riservato dominio del fondo, costituente il podere n. 812, sito nel Comune di Roma, sopra catastalmente descritto;

CONSIDERATO che, con determinazione ARSIAL n. 124 del 1° agosto 2007, che si allega alla presente determinazione "allegato B", l'Agenzia ha autorizzato la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul podere 812, ma che detta cancellazione non ha avuto corso per la mancata adozione dell'atto notarile;

CONSIDERATO E PRESO ATTO che il sig. Umberto Appodia, sopra generalizzato, con istanza del 17 gennaio 2025, prot. n. 669 e successiva integrazione, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile;

TENUTO CONTO di quanto intervenuto ed anche delle modifiche legislative, l'ARSIAL, ad integrazione e sostituzione della determinazione n. 124 del 1° agosto 2007 "allegato B", ritiene opportuno predisporre una nuova autorizzazione alla cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul fondo in oggetto;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 498 del 24 febbraio 2025 redatta dai tecnici incaricati, con la quale hanno comunicato che il fondo in oggetto non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche e strade;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 402 del 13 febbraio 2025 redatta dal tecnico incaricato, relativa al podere 812, sito in Comune di Roma, sul foglio 1187 con le particelle 31 - 46 per la superficie di ha 12.08.90;

CONSIDERATO che l'Ente, non avendo da oltre un trentennio la detenzione materiale del terreno in oggetto, dichiara espressamente di non essere responsabile, a nessun titolo, di ogni e qualsiasi accadimento o evento verificatisi nel citato periodo, nonché di ogni e qualunque attività eseguita dai possessori senza espressa autorizzazione dell'Ente come meglio specificato nella relazione prot. 402 del 13 febbraio 2025;

CONSIDERATO, altresì, che l'Ente dichiara, in relazione all'eventuale esistenza di materiali inquinanti e/o inquinati che possano essere rinvenuti all'interno di quanto in oggetto del presente atto di non averne alcuna conoscenza e di non assumere alcun onere relativo, ivi compreso lo smaltimento, interrimento, messa in sicurezza o quanto altro previsto dalle vigenti norme in materia;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950 n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione, come dichiarato nella deliberazione emessa dall'ARSIAL con n. 124 del 1° agosto 2007, "allegato B" alla presente determinazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data della prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio;

DETERMINA

In conformità con le premesse, la relazione "allegato A" e la determinazione ARSIAL n. 124 del 1° agosto 2007 "allegato B", che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Aniceto Appodio, sopra generalizzato, con atto a rogito notaio Mario Pulcini, del 13 ottobre 1955, rep. n. 22226, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Roma al foglio n. 1187 con le particelle 31 - 46 per la superficie di ha 12.08.90, costituente il podere n. 812, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in applicazione all'art. 4 del Regolamento Regionale n. 7/2009, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni contenute negli articoli del capitolato allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione, come dichiarato nella determinazione ARSIAL n. 124 del 1° agosto 2007.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Roma la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Conservatore da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

**AREA GESTIONE E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO****Servizio Conservatoria, Acquisizioni,
Alienazioni**

EB/eb

RELAZIONE**Assegnatario:** sig. Aniceto Appodia, nato a *omissis*;**Matricola:** n. 0020/K;**Contratto:** del 13 ottobre 1955, rep. n. 22226;**Podere:** n. 812, sito in Comune di Roma, località Capocotta, di ha 12.08.90;**Dati Catastali:** foglio n. 1187 con le particelle 31 – 46;**Confini:** a nord est con strada interpoderale, sud est podere 813, sud ovest podere 811 e 809, nord ovest podere 810.

Con istanza del 17 gennaio 2025, prot. n. 669, l'avente titolo, il sig. Umberto Appodia, ha richiesto all'Agenzia la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente il podere n. 812, sito in Comune di Roma, si è provveduto a richiedere con nota prot. 165 del 21 gennaio 2025 una relazione tecnica, acquisita agli atti con la nota prot. 498 del 24 febbraio 2025, dalla quale emerge che il fondo non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche e strade. Con nota prot. 402 del 13 febbraio 2025 è stata acquisita agli atti la relazione tecnica, con la quale è stata eseguita l'istruttoria necessaria per la cancellazione del vincolo di riservato dominio.

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL, come dichiarato nella determinazione ARSIAL n. 124 del 1° agosto 2007.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Viterbo, 24 febbraio 2025

ISTRUTTORE
Eurosia Bonci

f.to Eurosia Bonci